



*Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia*

Regolamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione

Art. 1

Oggetto

1. Il regolamento disciplina la nomina, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione di ARPA Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato OIV, istituito ai sensi della L.R. 11 agosto 2010, n.16.

Art. 2

Composizione e durata

1. L'OIV è costituito da tre componenti nominati con provvedimento del Direttore Generale, tenuto conto del principio di parità di genere, di cui uno con funzioni di Presidente, dotati di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati.
2. Ai sensi del comma 5 dell'art. 6 della L.R. n. 16/2010, i componenti dell'OIV durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
3. L'OIV continua ad esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico fino alla riconferma o nomina del nuovo OIV, che deve avvenire entro 45 giorni dalla data di scadenza.

Art. 3

Requisiti

1. I componenti dell'OIV sono nominati tra i soggetti che siano in possesso di:
 - a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) età non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento in quiescenza;
 - d) diploma di laurea, specialistica o quadriennale, conseguita nel previgente ordinamento degli studi, in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale o lauree equivalenti.
Per le lauree in discipline diverse da quelle sopra indicate è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti le materie suddette, nonché i settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance. In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è sufficiente il possesso dell'esperienza professionale descritta alla lettera e), di almeno cinque anni;
 - e) un'esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico-amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall'applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190.
 - f) adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali dovendo promuovere i valori del miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio nonché della trasparenza e dell'integrità;

- g) adeguata conoscenza del sistema e dell'organizzazione delle Agenzie per la protezione dell'ambiente;
- h) buona conoscenza della lingua inglese;
- i) buone conoscenze informatiche.

Art. 4

Incompatibilità

1. I componenti dell'OIV non possono essere nominati in caso di sussistenza di una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa di riferimento o dagli indirizzi dell'autorità nazionale. In caso di incompatibilità sopravvenuta, si applica quanto previsto all'articolo 10.
2. Non possono, inoltre, essere nominati coloro che:
 - a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
 - b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico presso l'Agenzia nel triennio precedente la nomina;
 - c) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
 - d) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
 - e) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgano le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'ARPA;
 - f) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'Agenzia;
 - g) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti di prima fascia in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV o con l'organo di indirizzo politico-amministrativo;
 - h) siano stati rimossi, con provvedimento motivato, dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
 - i) siano componente dei revisori dei conti presso la stessa Agenzia.

Art. 5

Nomina

1. Ai fini della nomina dei componenti dell'OIV si tiene conto dei requisiti professionali posseduti dai candidati, accertati attraverso una valutazione comparativa dei *curricula*, acquisiti previa pubblicazione di apposito avviso pubblico, e un eventuale colloquio.
2. Il decreto del Direttore Generale di nomina è trasmesso all'Autorità nazionale, unitamente ai *curricula* ed alla dichiarazioni di incompatibilità e di rispetto del principio di esclusività.
3. Il decreto, i *curricula* dei componenti dell'OIV ed il relativo compenso sono pubblicati sul sito istituzionale di ARPA.

Art. 6

Funzionamento e sede

1. L'OIV si riunisce di norma presso la sede legale di ARPA.
2. L'OIV opera in piena autonomia rispetto alle strutture operative di ARPA, è svincolato da compiti e attribuzione di gestione e risponde esclusivamente al Direttore Generale.
3. Il componente con funzioni di Presidente viene individuato dal Direttore Generale.
4. Il Presidente rappresenta l'OIV, ne convoca le riunioni, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal componente più anziano di età.
5. Le convocazioni delle sedute, di norma formulate per iscritto e corredata dell'ordine del giorno, sono comunicate dal Presidente ai componenti mediante posta elettronica con preavviso di almeno 5 giorni. In caso di urgenza, i componenti possono essere convocati, senza preavviso, per via telefonica.

6. Ogni membro può presentare una richiesta di riunione al Presidente, specificando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. La richiesta di riunione può provenire anche dal Direttore Generale.
7. L'OIV si riunisce secondo le esigenze di ARPA e comunque non meno di quattro volte all'anno su convocazione del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno tenendo conto delle esigenze aziendali derivanti dalle scadenze di carattere istituzionale in relazione a quanto previsto dall'art. 7. Le riunioni non sono pubbliche, e di ogni seduta viene redatto un verbale che viene approvato nella medesima seduta ed inoltrato al Direttore Generale.
8. L'OIV è validamente costituito quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e quando sia presente la maggioranza degli stessi.
9. Le decisioni dell'OIV sono adottate collegialmente, a maggioranza ove non vi sia unanimità di valutazione. Nel caso in cui siano presenti due componenti su tre, e non vi sia unanimità di valutazione, prevale il voto del Presidente o, se assente, del facente funzioni dello stesso.
10. Per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza o di carattere strategico, il Direttore Generale, Tecnico-Scientifico o Amministrativo possono partecipare alle riunioni dell'OIV o possono essere invitati a partecipare su richiesta del Presidente dell'Organismo.
11. Per l'espletamento delle sue funzioni l'OIV ha diritto di accesso alla documentazione amministrativa, tecnica e contabile. Può comunque richiedere, oralmente o per iscritto, a tutti gli uffici e alle articolazioni organizzative dell'Agenzia informazioni, atti e documentazione necessari per lo svolgimento delle attività. I componenti dell'OIV sono tenuti al rispetto del principio di riservatezza e segreto professionale.
12. L'OIV opera in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell'Agenzia per rafforzare, attraverso l'introduzione dei temi delle pari opportunità e del benessere organizzativo, la valutazione delle performance.

Art. 7

Funzioni

1. L'OIV, in applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. 16/2010 della Regione Friuli Venezia Giulia, sovrintende al funzionamento complessivo del sistema della valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e dell'integrità, ed in particolare:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Direttore Generale;
 - c) valida la relazione sulla prestazione di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) della L.R. 16/2010; la validazione positiva delle attività dell'amministrazione o dell'ente è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;
 - d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - e) propone al direttore generale, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione a essi della retribuzione di risultato, qualora prevista;
 - f) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;
 - g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti disposizioni.

Art. 8

Compenso

1. Il compenso dei componenti dell'OIV è determinato con decreto del Direttore Generale e tiene conto della complessità organizzativa dell'Agenzia, del carico di lavoro e delle attività di competenza dell'Organismo.
2. A ciascuno dei componenti, oltre all'indennità di cui al comma 1, spetta il rimborso di eventuali documentate spese di trasferta entro i limiti previsti per la dirigenza di ARPA.

3. L'indennità è erogata in due rate trimestrali, oltre al rimborso delle eventuali documentate spese di trasferta, con riferimento alla presenza alle sedute previste per la partecipazione a ciascun incontro dell'Organismo.

Art. 9

Struttura tecnica permanente

1. L'OIV, per lo svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, si avvale del supporto di una Struttura tecnica permanente, individuata nella S.O.C. Gestione sistemi integrati.
2. La Struttura tecnica permanente ha la funzione di coadiuvare l'OIV nello svolgimento delle sue attività, ed in particolare:
 - a) presidia l'integrità del sistema e supporta l'OIV nella gestione del ciclo delle prestazioni e dei risultati fornendo dati, informazioni e analisi specifiche in fase di definizione degli obiettivi, di monitoraggio delle attività correlate e in fase di rendicontazione dei risultati ottenuti;
 - b) svolge un ruolo di interfaccia tecnica tra l'OIV ed i dirigenti nell'ambito del processo di misurazione e valutazione, interagendo con le diverse unità organizzative e, in particolare, con quelle coinvolte nella pianificazione strategica e operativa, nella programmazione economico-finanziaria e nei controlli interni;
 - c) cura i rapporti fra l'Agenzia e i componenti dell'OIV;
 - d) cura la funzione di segreteria dell'OIV, ne verbalizza le sedute, ne gestisce la corrispondenza e ne costituisce e conserva gli archivi.

Art. 10

Cessazioni per dimissione o revoca

1. In caso di dimissioni presentate da componenti dell'OIV deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte di ARPA.
2. I componenti dell'OIV possono essere revocati con provvedimento motivato del Direttore Generale nei seguenti casi:
 - sopravvenuta incompatibilità di cui al comma 5 dell'art. 6 della L.R. n. 16/2010;
 - grave inosservanza dei doveri inerenti l'espletamento dell'incarico;
 - per comportamenti lesivi dell'Agenzia e della carica rivestita
 - sopravvenuti obblighi derivanti dalla normativa in materia.
3. Sono dichiarati automaticamente decaduti i componenti che ingiustificatamente sono assenti a tre sedute consecutive.
4. Con provvedimento del Direttore Generale si procede alla sostituzione del componente dimissionario o revocato entro il termine dei successivi trenta giorni. I componenti subentranti dovranno prendere atto delle operazioni in corso.
5. I componenti nominati in sostituzione di altri cessati anticipatamente dall'incarico permangono comunque in carica per il periodo residuale di durata dell'OIV, fatta salva la possibilità di rinnovo.

Art. 11

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 12

Pubblicità

1. Del Regolamento viene data pubblicità e informazione sul sito web di ARPA.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUCA MARCHESI

CODICE FISCALE: MRCLCU65S03F205I

DATA FIRMA: 25/07/2016 19:15:13

IMPRONTA: 1F75F3526BCDCBA53EC4D5C7828CE50F438B4FDBCE39A5296C57F65860DB2626
438B4FDBCE39A5296C57F65860DB26261469ABF9CD7D3A00E623DA1C4EE2E73B
1469ABF9CD7D3A00E623DA1C4EE2E73BE5E2C59A8749AD668E3E6F0B642A75FB
E5E2C59A8749AD668E3E6F0B642A75FB7170EE55F59DA58C35A6BD29AD37B20C